



## Domande e risposte – Integratori alimentari All'attenzione delle aziende

03.07.2025

### Requisiti per gli integratori alimentari

#### ▪ 1. Quali sostanze possono essere contenute negli integratori alimentari?

L'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI; RS 817.022.14) regola le sostanze ammesse negli integratori alimentari. Questi possono contenere:

- a. le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato 1 parte A OIAI alle condizioni in esso elencate;
- b. altre sostanze nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato 1 parte B OIAI;
- c. nuovi tipi di derrate alimentari se sono state autorizzate per gli integratori alimentari;
- d. altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a–c.

Sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato 1 parte B OIAI possono in linea di principio essere contenute negli integratori alimentari nell'ambito del controllo autonomo se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione alimentare. Ciò significa che devono essere soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:

- deve essere garantita la sicurezza alimentare (art. 7 della legge sulle derrate alimentari; LDerr; RS 817.0; art. 8 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; ODerr; RS 817.02);
- la sostanza e il prodotto non devono rientrare nella legislazione sugli agenti terapeutici (art. 2 cpv. 4 LDerr);
- deve essere soddisfatta la definizione di derrata alimentare (art. 4 LDerr);
- devono essere soddisfatti la definizione di integratore alimentare e i relativi requisiti (art. 1 e 2 OIAI);
- deve essere rispettato il divieto d'inganno (art. 18 LDerr; art. 12 ODerr);
- devono essere soddisfatte le disposizioni sui nuovi tipi di derrate alimentari (i cosiddetti «Novel Food») (art. 15–19 ODerr, ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari; RS 817.022.2).

Il rispetto di questi requisiti deve essere garantito e documentato nell'ambito del controllo autonomo (cfr. [lettera informativa 2021/7.1: Controllo autonomo per le altre sostanze non disciplinate negli integratori alimentari](#)).

#### ▪ 2. Quali elenchi di divieti occorre osservare per gli integratori alimentari?

- Elenco di divieti per sostanze: le sostanze elencate sono vietate nelle e come derrate alimentari, compresi gli integratori alimentari (allegato 4 OAVM, art. 2 cpv. 4 OIAI);
- Elenco di divieti per piante: le piante, le parti di piante e i prodotti preparati a base di essi non possono essere utilizzate come derrate alimentari e non possono essere aggiunte alle derrate alimentari, compresi gli integratori alimentari (art. 3, allegato 1 ODOV).

#### ▪ 3. Quali vitamine e sali minerali sono ammessi negli integratori alimentari? Quali sono le quantità massime?

Le vitamine e i sali minerali ammessi e le loro quantità massime sono elencati nell'allegato 1 parte A OIAI.

I valori massimi fissati sono basati sulla protezione della salute. Il margine di tolleranza del valore dichiarato termina pertanto alla quantità massima (cfr. [lettera informativa 2021/3: Tolleranze nella dichiarazione dei valori nutritivi](#) e linee guida dell'UE<sup>1</sup>).

Ulteriori informazioni sul modello di quantità massima per vitamine e sali minerali sono disponibili sul [sito Internet](#) dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

▪ **4. Quali composti di vitamine e sali minerali sono ammessi?**

I composti ammessi di vitamine e sali minerali sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 2 OIAI.

▪ **5. Cosa si applica ai composti di vitamine e sali minerali di nuovo tipo?**

L'impiego di composti di nuovo tipo (per es. silicio organico [monometilsilanetriolo], nicotinamide riboside cloruro) è disciplinato dall'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari (RS 817.022.2). I nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati nell'UE possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione, conformemente all'allegato dell'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari, se sono rispettate le condizioni d'uso e le specificità dell'autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare. Tuttavia, se la quantità massima ammessa per una vitamina o un sale minerale nell'allegato 1 parte A OIAI è inferiore a quella dell'autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare, è quest'ultima autorizzazione ad avere la precedenza e quindi non può essere superata.

▪ **6. Quali requisiti specifici si applicano agli integratori alimentari contenenti colture batteriche vive?**

Le colture batteriche vive utilizzate negli integratori alimentari devono essere idonee all'uso alimentare e innocue per la salute. I requisiti sono disciplinati dall'allegato 3 OIAI. L'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI) contiene anche disposizioni sulla quantità minima e sulla caratterizzazione.

▪ **7. Cosa si applica ai nuovi tipi di derrate alimentari («Novel Food»), compreso il cannabidiolo?**

Occorre rispettare le disposizioni per i [nuovi tipi di derrate alimentari](#) (art. 15–19 ODerr, ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari; RS 817.022.2). I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE e che rientrano in una delle categorie elencate nell'articolo 15 capoverso 1 ODerr. Devono essere autorizzati in Svizzera o nell'UE.

Le informazioni sui «Novel Food» sono pubblicate sul [sito Internet](#) dell'USAV.

Anche informazioni specifiche su cannabis, estratti di canapa e cannabinoidi sono consultabili sul [sito Internet](#) dell'USAV.

▪ **8. Quali regolamenti si applicano agli integratori alimentari contenenti sostanze e preparati vegetali?**

Per gli integratori alimentari contenenti sostanze e preparati vegetali devono essere osservate in particolare le seguenti disposizioni legali:

- affinché un prodotto possa essere commercializzato come derrata alimentare deve rientrare nella definizione di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 4 LDerr. La sicurezza alimentare (art. 7 LDerr, art. 8 ODerr), il divieto d'inganno (art. 12 ODerr) e le disposizioni generali del diritto in materia di derrate alimentari (riguardanti ad es. la caratterizzazione) sono condizioni imprescindibili per l'immissione in commercio. Le derrate alimentari specificate devono inoltre soddisfare i requisiti della categoria corrispondente (art. 14 ODerr).
- In quanto integratore alimentare, il prodotto deve essere conforme alle disposizioni OIAI e a tutti gli altri requisiti legali generali e specifici, in particolare per quanto riguarda la definizione, la composizione, la destinazione d'uso, la presentazione e la caratterizzazione.
- Deve essere garantita la distinzione dagli agenti terapeutici. Per una corretta classificazione e valutazione di un prodotto è in ogni caso necessaria una valutazione generale sulla base di tutti

---

<sup>1</sup>[https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling\\_nutrition-vitamins\\_minerals-guidance\\_tolerances\\_1212\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_it.pdf)

i criteri disponibili quali composizione, dosaggio, destinazione d'uso, caratterizzazione, presentazione, pubblicità ecc. Per ulteriori informazioni consultare [il rapporto sui criteri di delimitazione](#).

- Se applicabili, devono essere rispettate le disposizioni per i [nuovi tipi di derrate alimentari](#) («Novel Food») (art. 15–19 ODerr, ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari; RS 817.022.2). Lo stato Novel Food dell'alimento o dell'ingrediente (per es. l'estratto) deve essere controllato e documentato. La classificazione di una sostanza (pianta) non è in principio applicabile agli estratti ottenuti da essa. Se per la fabbricazione di una derrata alimentare vengono isolati o purificati gli ingredienti, per esempio mediante processi di estrazione, i prodotti non corrispondono più nella loro composizione alla composizione naturale della pianta. In questo caso si deve valutare lo stato Novel Food di questa derrata alimentare.
- Le piante, le parti di piante e i prodotti preparati a base di essi elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV; RS 817.022.17) sono vietati negli integratori alimentari e come integratori alimentari.
- Le disposizioni per le indicazioni sulla salute devono essere rispettate (vedi anche le domande 12 e 13).
- Le informazioni su piante, parti di piante e i prodotti preparati a base di essi sono fornite nella [lettera informativa 2021/4: Utilizzo di «sostanze» delle categorie piante, funghi, licheni e alghe e dei preparati a base di essi come derrate alimentari o ingredienti alimentari](#).

▪ **9. Cosa si applica agli integratori alimentari contenenti funghi?**

Le infruttescenze dei funghi elencati nella [lettera informativa 2020/2: Commerciabilità dei funghi come derrate alimentari](#) o nell'allegato 4 ODOV possono essere utilizzate negli integratori alimentari e non sono considerate nuovi tipi di derrate alimentari. Per tutti i prodotti derivati oppure ottenuti da questi funghi (per es. estratti, biomasse, micelio ecc.), lo stato Novel Food deve essere controllato e documentato dal produttore, importatore o distributore prima di immetterli sul mercato. Per esempio, la polvere di micelio disidratato di *Ganoderma lucidum* è classificata come nuovo tipo di derrata alimentare nell'UE (vedi [Novel Food Catalogue dell'UE](#) oppure [Consultation process on novel food status](#)) e deve essere approvata in anticipo prima di essere immessa sul mercato come derrata alimentare o integratore alimentare.

Tutti i funghi (infruttescenze commestibili) che non sono elencati nell'allegato 4 ODOV né nella [lettera informativa 2020/2: Commerciabilità dei funghi come derrate alimentari](#) ma sono contrassegnati nel [Novel Food Catalogue dell'UE](#) con lo stato «FS» possono in linea di principio essere utilizzati negli integratori alimentari senza autorizzazione (per es. Chaga, *Inonotus obliquus*). I prodotti di questo fungo menzionati nel catalogo hanno una storia di uso significativo come derrata alimentare sicura per il consumo umano come integratore alimentare e negli integratori alimentari prima del 15 maggio 1997 nell'UE. Tuttavia, tutti gli usi diversi da questi e tutti gli altri prodotti derivati da questi funghi sono considerati nuovi e quindi soggetti ad autorizzazione.

Per tutti i funghi (infruttescenze) che non sono elencati nell'allegato 4 ODOV né nella [lettera informativa 2020/2: Commerciabilità dei funghi come derrate alimentari](#) e non sono contrassegnati nel Novel Food Catalogue dell'UE né con lo stato «non Novel Food» né con «FS» e per tutti i prodotti da essi derivati (come estratti, biomasse, micelio ecc.) deve essere controllato e documentato dall'importatore o dal distributore lo stato Novel Food prima dell'immissione sul mercato.

▪ **10. Gli integratori alimentari possono contenere alcol? Sono possibili indicazioni sulla salute per questi prodotti?**

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera d OIAI, gli integratori alimentari possono contenere altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a–c. Un integratore alimentare può quindi in linea di principio contenere alcol (alcol etilico) come ingrediente, fatte salve le lettere a–c dell'articolo 2 capoverso 3.

Le indicazioni sulla salute per le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 % in volume sono vietate (art. 34 cpv. 3 OID). Gli integratori alimentari non sono considerati bevande ai sensi di questo capoverso. Le indicazioni sulla salute per questi prodotti sono quindi possibili in linea di principio se le condizioni al riguardo sono soddisfatte.

▪ **11. Quali altre disposizioni sono importanti?**

Devono essere rispettate le disposizioni delle ordinanze generali e specifiche del prodotto. Ciò vale in particolare anche per le disposizioni relative all'igiene (ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI; RS 817.024.1), agli additivi (ordinanza sugli additivi, OAdd; RS 817.022.31), agli aromi (ordinanza sugli aromi, RS 817.022.41), ai processi tecnologici e alle sostanze tecniche ausiliarie per il trattamento delle derrate alimentari (ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari, OPrTec; RS 817.022.42) e ai contaminanti (ordinanza sui contaminanti, OCont; RS 817.022.15).

## Caratterizzazione e pubblicità

▪ **12. Quali disposizioni si applicano alla caratterizzazione degli integratori alimentari?**

Devono essere osservati i requisiti generali e specifici di caratterizzazione. Le prescrizioni generali di caratterizzazione si basano sull'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) e sull'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). Le disposizioni specifiche di caratterizzazione per gli integratori alimentari si trovano nell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI).

Le informazioni obbligatorie devono essere fornite in almeno una lingua ufficiale della Confederazione, ossia in tedesco, francese o italiano (art. 36 cpv. 2 lett. c ODerr).

La denominazione specifica è: «integratore alimentare» (art. 3 cpv. 1 OIAI).

Inoltre, è obbligatorio indicare su un integratore alimentare le seguenti informazioni (art. 3 cpv. 7 OIAI):

- la dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni del prodotto;
- l'avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;
- un riferimento al fatto che gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un'alimentazione variata;
- un riferimento al fatto che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;
- l'avvertenza o il riferimento al gruppo di destinatari specifico o alle condizioni d'uso di cui all'allegato 1 OIAI;
- il nome delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o un'indicazione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.

▪ **13. Quali indicazioni sulla salute possono essere utilizzate per gli integratori alimentari?**

Le indicazioni sulla salute («Health Claims») possono essere fatte solo se sono elencate nell'allegato 14 OID e soddisfano i requisiti della sezione 12 del capitolo 2 dell'OID. Le indicazioni sulla salute che non figurano nell'allegato 14 OID richiedono l'autorizzazione dell'USAV (art. 31 cpv. 2 e 3 OID).

I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a una corrispondente indicazione sulla salute specifica autorizzata (art. 34 cpv. OID).

▪ **14. Le indicazioni sulla salute per le sostanze e preparati vegetali («Botanicals») che sono «on hold» nell'UE possono essere utilizzate in Svizzera?**

In Svizzera, le disposizioni relative alle indicazioni sulla salute (Health Claims) sulle derrate alimentari sono stabilite nell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari; (OID; RS 817.022.21). Le indicazioni sulla salute ammesse in Svizzera sono elencate nell'allegato 14 di questa ordinanza. Le indicazioni sulla salute che non sono elencate in questo allegato devono essere autorizzate dall'USAV (art. 31 cpv. 3 OID).

Secondo la legislazione alimentare svizzera, non ci sono condizioni speciali per i cosiddetti «on hold claims» (indicazioni in sospenso) dell'UE.

## Integratori alimentari per diversi gruppi di popolazione

### ▪ **15. Quali sono le disposizioni per gli integratori alimentari per bambini?**

Le quantità massime consentite per vitamine, sali minerali e alcune altre sostanze nell'allegato 1 OIAI si riferiscono agli adulti. Non ci sono regolamenti specifici nella legislazione sulle derrate alimentari svizzera per gli integratori alimentari destinati ai bambini. La distribuzione di questi prodotti è soggetta al controllo autonomo ai sensi dell'articolo 26 LDerr.

Latte materno e alimenti per lattanti sono sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti sani. Gli alimenti per lattanti sono regolamentati in modo esaustivo nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104) e sono disciplinati in modo tale da coprire completamente le esigenze nutrizionali dei lattanti fino alla fine del quarto mese di vita (art. 5 cpv. 1 ODPPE). La legislazione non prevede quindi l'integrazione con alimenti per lattanti.

Una dieta equilibrata e varia nella vita quotidiana fornisce a bambini (prima e seconda infanzia) sani le vitamine e i minerali necessari. L'USAV è quindi del parere che gli integratori alimentari non siano necessari per i bambini sani sotto i tre anni.

Se, durante i primi tre anni di vita, un neonato o un bambino ha esigenze nutrizionali speciali a causa di una particolare condizione genetica o di salute, è necessario consultare un pediatra. Sulla base della diagnosi, viene poi suggerito il giusto alimento a fini medici speciali (cfr. capitolo 3 ODPPE) o vengono prescritti dei farmaci.

L'USAV ha pubblicato informazioni sulla nutrizione dei lattanti e dei bambini in tenera età sul suo [sito Internet](#).

### ▪ **16. Perché dal 1° luglio 2020 non sono state più fissate quantità massime separate per le vitamine e i minerali per gruppi particolari di popolazione?**

Nella revisione dell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari, entrata in vigore il 1° luglio 2020, le quantità massime per le vitamine e i sali minerali nelle derrate alimentari si basano sulla protezione della salute e non più sul fabbisogno. Di conseguenza non è più possibile definire valori massimi specifici per gruppi particolari della popolazione che hanno un fabbisogno più elevato, come le donne incinte, le donne che allattano o le persone sopra i 60 anni.

Se il fabbisogno giornaliero è superiore a quello che può essere coperto dagli integratori alimentari, sono disponibili farmaci appropriati.

Ulteriori informazioni sul nuovo modello di quantità massima sono disponibili sul [sito Internet](#) dell'USAV.

### ▪ **17. Come distinguere gli integratori alimentari da altre categorie di derrate alimentari, come gli alimenti per una dieta particolare (per es. alimenti per sportivi) o gli alimenti arricchiti (per es. le bevande arricchite)?**

In linea di principio, il produttore o la persona che immette il prodotto sul mercato è responsabile della classificazione dei suoi prodotti e del rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

Gli integratori alimentari devono essere distinti dagli alimenti per persone con esigenze nutrizionali speciali, come gli alimenti per gli sportivi, e dagli alimenti arricchiti, come le bevande arricchite. Ci sono disposizioni specifiche che regolano la composizione e la caratterizzazione per le rispettive categorie.

Gli integratori alimentari sono concentrati di sostanze nutritive che integrano la dieta generale e sono commercializzati in forma dosata in piccole quantità misurate (per es. capsule, compresse, pillole, bustine di polvere). Il loro valore energetico è di solito trascurabile.

Gli alimenti per persone con esigenze nutrizionali speciali (ad es. alimenti a fini medici speciali, razioni giornaliere per un'alimentazione volta al controllo del peso, alimenti per sportivi) soddisfano d'altra parte le esigenze nutrizionali speciali di gruppi particolari di consumatori. I requisiti specifici

per questo scopo sono stabiliti nell'ODPPE. La differenza con gli integratori alimentari è il diverso tipo di somministrazione, il valore energetico o la destinazione d'uso, che è determinata dal distributore sotto la propria responsabilità.

Gli alimenti per sportivi, per esempio, devono soddisfare le particolari esigenze energetiche e nutrizionali di tale categoria e che costituiscono una pratica fonte di nutrienti qualora il consumo di alimenti convenzionali non sia praticabile. Un prodotto deve essere commercializzato come «integratore alimentare» o come «alimento per sportivi». La denominazione specifica del prodotto «integratore alimentare per sportivi» non è quindi possibile in Svizzera.

L'arricchimento di derrate alimentari tradizionali è disciplinato nell'ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM; RS 817.022.32).

## Importazione ed esportazione di integratori alimentari

### ▪ **18. Gli integratori alimentari provenienti dall'UE sono commercializzabili in Svizzera?**

Nell'UE, ampi settori delle disposizioni sugli integratori alimentari non sono armonizzati (per es. quantità massime, elenchi di divieti per sostanze o piante). La maggior parte degli Stati membri dell'UE ha regolamenti nazionali.

Gli integratori alimentari provenienti dall'UE non sono automaticamente commercializzabili in Svizzera. Nell'ambito dell'obbligo del controllo autonomo, l'importatore e il distributore devono garantire che il prodotto sia conforme alle disposizioni del diritto alimentare in Svizzera.

### ▪ **19. Per gli integratori alimentari sono possibili autorizzazioni secondo il principio Cassis de Dijon?**

Dal 1° maggio 2017, anche gli integratori alimentari che sono legalmente sul mercato in uno stato membro dell'UE/SEE possono essere autorizzati ricorrendo al principio Cassis de Dijon.

Affinché un'autorizzazione sia possibile, deve esistere una deviazione tecnica dalle norme svizzere e il prodotto deve essere legalmente commercializzato nello Stato membro dell'UE/SEE alle cui norme si fa riferimento. Un rifiuto della richiesta di applicare il principio Cassis de Dijon è anche possibile sulla base della protezione della salute o dall'inganno.

In alcuni Stati membri dell'UE/SEE sono presenti sul mercato prodotti con tenori molto alti di vitamine e sali minerali che superano le nuove quantità massime in Svizzera (v. domanda 15). Poiché il nuovo modello di quantità massime si basa sulla protezione della salute, per i prodotti che superano le nuove quantità massime di vitamine e sali minerali non è possibile concedere autorizzazioni secondo il principio Cassis de Dijon. Tutte le eventuali richieste di autorizzazione saranno respinte.

Per maggiori informazioni sul principio Cassis de Dijon, consultare il [sito Internet](#) dell'USAV.

### ▪ **21. Gli integratori alimentari non conformi possono essere esportati?**

Le derrate alimentari destinate all'esportazione possono derogare alle disposizioni della legge sulle derrate alimentari (LDerr) (ad es. in riferimento alla caratterizzazione) se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altri requisiti o ammettono altre regole (art. 3 cpv. 2 LDerr). Le derrate alimentari che non sono conformi né alla legislazione svizzera sulle derrate alimentari né alle disposizioni del Paese di destinazione possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l'importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LDerr).

Tuttavia, le derrate alimentari dannose per la salute non possono essere esportate (art. 3 cpv. 5 LDerr).

In caso di differenza rispetto alle disposizioni rilevanti per la salute vigenti in Svizzera (ad es. se viene superato un valore massimo stabilito in Svizzera per motivi puramente sanitari), questi integratori alimentari non possono quindi essere esportati.

## Maggiori informazioni

- **21. Esiste un obbligo di autorizzazione e di notifica per gli integratori alimentari in Svizzera?**  
In linea di principio, in Svizzera non esiste un obbligo di autorizzazione per gli integratori alimentari. Tuttavia, i nuovi tipi di derrate alimentari («Novel Food») e gli OGM non ammessi così come le indicazioni sulla salute non consentite richiedono un'autorizzazione.  
A differenza della maggior parte degli Stati membri dell'UE, in Svizzera non esiste un obbligo di notifica per gli integratori alimentari. Nel nostro Paese non devono quindi essere notificati prima di essere immessi sul mercato per la prima volta.  
Come parte del proprio controllo autonomo, il produttore, l'importatore o il distributore deve garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.  
Le aziende alimentari, invece, sono soggette all'obbligo di notifica. Chiunque impiega derrate alimentari è tenuto a notificare la sua attività alla competente [autorità cantonale di esecuzione](#) (art. 20 ODerr).
- **22. Esiste un sistema di nutrivigilanza per gli integratori alimentari in Svizzera?**  
No. A differenza di alcuni Stati membri dell'UE (per es. Francia, Italia), la Svizzera non ha istituito un sistema di sorveglianza con notifica obbligatoria dei gravi effetti indesiderati da parte di consumatori, medici, ospedali e centri antiveleni (sistema di nutrivigilanza).
- **23. Chi controlla gli integratori alimentari?**  
Il rispetto dei requisiti di legge è monitorato dall'[autorità cantonale di esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari](#).
- **24. Chi può aiutare a verificare la commerciabilità dei prodotti?**  
L'USAV non può offrire servizi di consulenza o chiarire se un determinato prodotto è commerciabile o meno in Svizzera. Sul proprio [sito Internet](#), Swiss Testing Labs propone un elenco di società di consulenza specializzate. Il servizio è a pagamento.
- **25. Dove posso trovare i testi di legge e ulteriori informazioni?**  
I testi di legge e i rapporti esplicativi sono disponibili sul [sito Internet](#) dell'USAV. I commenti esplicativi delle ordinanze contengono ulteriori informazioni e dettagli sulle disposizioni legali.  
Il [sito Internet](#) dell'USAV contiene anche informazioni su altri argomenti nel campo delle derrate alimentari e della nutrizione.